

SENT. 239/2012

R. G. 424/2011

CRON 2246/2012

REP. /

OGGETTO A. I. P. e. I. ipotesi

DEP. MIN. 28-11-2012



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.

, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause - riunite - promosse

da

difesi dall'Avv. ;

ricorrenti

contro


COMUNE DI LECCO;

in persona del legale rappresentante Sindaco

Virginio Brivio;

difeso dall'Avv. ;

convenuto



## FATTO E DIRITTO

La causa riguarda annullamento di ingiunzioni di pagamento emesse dal convenuto nei confronti dei ricorrenti per restituzione di indennità di disagio asseritamente corrisposte illegittimamente; in proposito i ricorrenti pongono anche questioni di rito (sull'irritualità della procedura di ingiunzione fiscale, e sul difetto di indicazione del titolo esecutivo), ma esse devono ritenersi assorbite dalla questione di merito sulla legittima percezione di detta indennità.

In ordine a ciò i ricorrenti:

allegano che: \* essi hanno percepito la indennità di disagio negli anni dal 2001 al 2006; \* essa era stata prevista nell'art. 17 comma 2 lett. E del CCNL 1-4-99, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'art. 15, per *"compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C"* (doc. 13 ricorso); \* per la disciplina completa dell'istituto si demandava alla contrattazione decentrata integrativa; in tale ambito nel 'contratto di lavoro decentrato' del 11-8-00 il Comune disciplinava, nell'art. 9, detta indennità, prevedendone l'erogabilità;

deducono che: ° il Comune nelle rispettive note ad oggetto "recupero emolumenti indebitamente percepiti" (doc. 1 ric.) faceva riferimento, quale ragione di ciò, al fatto che detta indennità di disagio fosse assorbita in quella di vigilanza, contemporaneamente erogata, e che tale incompatibilità fosse stata dichiarata in una nota della Ragioneria Centrale dello Stato, n. 13198 S.I. 1656 pervenuta in data 1-3-10; ° in detta nota (peraltro solo consegnata ai ricorrenti solo in forma parziale) compare riferimento all'art. 17 comma 2 lettere A e B, e non anche alla lettera E, che è quella che prevede la indennità di disagio; ° in ogni caso tra i poteri della Ragioneria Centrale dello Stato non vi sarebbe quello di dichiarare inefficaci norme della contrattazione collettiva, nazionale o decentrata, avendo essa solo poteri di accertamento; ° conseguentemente il Comune avrebbe semmai potuto agire solo in virtù di un titolo esecutivo di natura civilistica, nella fattispecie insussistente.

Sulla scia di tali condivisibili osservazioni dei ricorrenti, deve considerarsi quanto segue.

In dette note (che risultano provenire dal "dirigente del settore", Settore Servizi Istituzionali - Servizio Contabilità del Personale) si asserisce che: 1) *"al personale dell'area di vigilanza il contratto nazionale ha già riconosciuto una specifica tutela economica con l'attribuzione dell'indennità di vigilanza (art. 37 comma 1, lett. b del CCNL del 6/7/1995)"*; 2) in suddetta nota della Ragioneria Centrale dello Stato *"risulta che gli emolumenti di cui sopra sono da considerarsi indebitamente percepiti e l'amministrazione comunale deve provvedere al recupero delle somme al personale interessato"*;

quanto al primo punto, va osservato che nel contratto di lavoro decentrato del 11-8-2000, nel riconoscere, all'art. 9, la indennità di disagio, non si opera alcun accenno ad eventuale incompatibilità con la contemporanea erogazione della indennità di vigilanza e si definiscono semplicemente i parametri per tale riconoscimento della indennità di disagio (legati al fatto che "il disagio è una somma

di fattori ambientali che agiscono in modo negativo sulla possibilità di operare correttamente e pienamente” e “tenuto conto che ... il disagio non è del tutto eliminabile”); di tale eventuale incompatibilità risulta fatto cenno nel “verbale di incontro della delegazione trattante”, del 15-11-2001 (doc. 4 memoria), laddove il rappresentante delle OO. SS. territoriali (Corti) fa presente la opportunità di erogare la indennità di disagio al personale di P.M. “al personale che presta servizio prevalentemente all’esterno”, e di rimando la delegazione di parte pubblica rileva che “il personale di P.M. è già retribuito per la particolarità delle mansioni, dall’indennità di vigilanza...”; risulta però che nel successivo “verbale d’incontro della delegazione trattante” del 18-12-2001 (doc. 4 mem.) “si concorda di riconoscere al personale di P.M. l’indennità di cui trattasi” (“indennità di disagio vigili”), “ponendo però quali condizioni che il personale destinatario presti servizio all’esterno e lavori su tre turni”;

quanto al secondo punto, va rilevato che già nello stralcio della nota della Ragioneria Centrale dello Stato (doc. 3 ric.) non si evince alcuna determinazione specifica, con frase di senso compiuto e logico, eventualmente attribuibile allo scrivente, che affermi la asserita incompatibilità tra le due indennità; infatti, in una prima pagina (dopo le intestazioni) emerge soltanto una frase che, a fronte di un “rilievo n. 17” – di indeterminata paternità – circa una “illegittima erogazione dell’indennità di disagio al personale della Polizia Municipale, cumulativamente con l’indennità di vigilanza e di turno”, appare un riferimento ad una mera dichiarazione di intenti del Comune (“codesto Comune ritiene per il futuro di doversi uniformare al più restrittivo orientamento espresso dall’ARAN e dal Ministero dell’Interno”), con conseguente dichiarazione che “il rilievo ispettivo può considerarsi superato solo a completo recupero delle somme indebitamente pagate”; per il resto, risultano allegate della pagine, da 77 a 82, nelle quali vi è riferimento solo ai compensi di cui all’art. 17 c. 2 lett. A e lett. B, e non a quello, qui in oggetto, di cui alla lett. E; nella successiva copia della stessa nota, prodotta dal convenuto su ordine del giudice in data 14-9-12, si evince che detta frase è inserita nella pg. 4 di essa, ed è a firma di un “Ispettore Generale Capo”; ma non vi è prova che il destinatario diretto di tale determinazione sia il Comune di Lecco, in quanto l’unico intestatario della nota appare essere l’Ufficio territoriale del Governo, in Lecco (*alias* la locale Prefettura), e nella parte finale lo scrivente rimette “all’autonoma iniziativa di codesto Ente” (quindi, con evidente riferimento all’Ufficio territoriale del Governo) l’adozione delle misure atte a definire le descritte questioni ancora sospese”;

dall’insieme di tali documenti, e valutando le argomentazioni difensive di parte convenuta, emerge innanzitutto una sovrapposizione e confusione di temi, in quanto: nelle note provenienti dall’ufficio comunale (a firma del dirigente) si indicano sia la questione dell’incompatibilità tra le due indennità, che quella della determinazione della Ragioneria Centrale dello Stato; nel tema della memoria di causa si fa riferimento solo al primo aspetto; ciò posto, non risulta agevole per il giudicante stabilire l’esatto tema di valutazione della fattispecie;

in ogni caso, la determinazione del convenuto Comune risulta infondata per questa serie di motivi, posti anche in ordine logico:

- 1) la indennità di disagio risulta nella fattispecie erogata in base a regolare determinazione di contrattazione decentrata;
- 2) essa non risulta palesemente in contrasto normativo con la contrattazione nazionale, posto che nell'art. 37 del CCNL 6-7-95 (allegato integralmente dal convenuto in data 14-9-12 su disposizione del giudice) si prevede soltanto, alla lett. B, una "indennità" che compete "a tutto il personale di vigilanza... in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65"; tali funzioni sono quelle di "polizia giudiziaria" (lett. A), "servizio di polizia stradale" (lett. B) e "funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza" (lett. C); ciascuna di dette funzioni può comportare situazioni di particolare disagio solo in astratto, ma ciò non coincide necessariamente con la condizione per la quale l'art. 17 lett. E del successivo CCNL 1-4-99 ha previsto la indennità di disagio ("compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate");
- 3) di tale condizione è stato tenuto conto nell'incontro di contrattazione decentrata del 18-12-2001 che ha concesso la indennità di disagio ("... che il personale destinatario presti servizio all'esterno e su tre turni");
- 4) nelle ingiunzioni di pagamento provenienti dal dirigente del settore finanziario del Comune, oggetto degli attuali ricorsi giurisdizionali (che sono conseguite a quelle note del dirigente del settore Servizi Istituzionali sopra commentate), non risulta operato alcun riferimento, quale presupposto per il recupero, a tali condizioni concrete, ma soltanto alla astratta "contestuale erogazione dell'indennità di vigilanza";
- 5) non risulta infine, per quanto se ne fosse eventualmente dovuto tener conto, una formale imposizione al Comune, da parte di organi statali, circa il recupero di tali somme.

Alla luce di tutto ciò, i ricorsi devono quindi ritenersi fondati, con le conseguenze di cui in dispositivo, anche quanto alle spese di lite.

La soluzione della causa basata sulla illegittimità delle ingiunzioni di pagamento rende infondata anche la domanda riconvenzionale del convenuto.

P. Q. M.

Nelle cause (riunite) tra: + 15 (ricorrenti); Comune di Lecco (convenuto);

definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:

- 1) accoglie i ricorsi, e per l'effetto annulla le ingiunzioni di pagamento in oggetto emesse dal convenuto nei confronti di tutti i ricorrenti;
- 2) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
- 3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite delle parti ricorrenti, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- 4) fissa termine di giorni 15 per il deposito della motivazione.

TRIBUNALE DI LECCO

Lecco. 13-11-12 Depositato in Cancelleria  
oggi 14 DIC. 2012

- IL CANCELLIERE